

CITTÀ DI SETTIMO TORINESE

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Approvato con Delibera di C.C. n° 15 del 30/01/1998

Modificato con Delibera di C.C. n° 19 del 26/02/2004

Modificato con Delibera di C.C. n° 55 del 29/06/2012

Modificato con Delibera di C.C. n° 68 del 24/10/2019

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Indice

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. - Limiti del Regolamento.	Pag.	4
Art. 2. - Oggetto del Servizio di Polizia Rurale.	Pag.	4
Art. 3. - Organi preposti al Servizio di Polizia Rurale.	Pag.	4

CAPO II

CASE COLONICHE – ORTI URBANI

Art. 4. - Costruzione di case coloniche.	Pag.	4
Art. 5. - Igiene delle case coloniche.	Pag.	5
Art. 6. - Incameramento delle acque piovane.	Pag.	5
Art. 6 bis disposizioni in materia di sistemazioni agrarie in relazione all'assetto del territorio	Pag.	5
Art. 7. - Stalle.	Pag.	6
Art. 8. - Concimaie.	Pag.	6
Art. 9. - Cani a guardia di edifici rurali.	Pag.	6
Art. 10. - Orti urbani.	Pag.	6

CAPO III

TUTELA DEL REGIME DELLE ACQUE FOSSI E CANALI PRIVATI - DISTANZE ALBERI – RAMI PROTESI – SPIGOLATURE- STRADE PUBBLICHE COMUNALI- PODERALI-INTERPODERALI-VICINALI E DI BONIFICA

Art. 11 Tutela del regime delle acque	pag.	7
Art. 12. - Spurgo di fossi e canali.	Pag.	8
Art. 13. - Strade pubbliche comunali	Pag.	9
Art. 13 bis – Strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica	pag.	11
Art. 14. - Norma generale delle distanze dei piantamenti dai confini.	Pag.	12
Art. 15. - Distanze dei piantamenti dai confini – eccezioni.	Pag.	12
Art. 16. - Distanze dei piantamenti da fabbricati e da strade d'uso pubblico.	Pag.	12
Art. 17. - Termini per l'abbattimento delle piante d'alto fusto.	Pag.	13
Art. 18. - Accordi tra confinanti in deroga alla disciplina dei piantamenti.	Pag.	13
Art. 19. - Forme degli accordi tra confinanti.	Pag.	13
Art. 20. - Recisioni di rami protesi e radici.	Pag.	14
Art. 21. - Aratura dei terreni.	Pag.	14
Art. 22. - Spigolature.	Pag.	14
Art. 23. - Canali ed altre opere consortili.	Pag.	14

CAPO IV

VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI AGRICOLI

Art. 24. - Commercio dei prodotti agricoli.	Pag.	15
Art. 25. - Produzione e vendita del latte.	Pag.	15

CAP V

MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI DELL'AGRICOLTURA

Art. 26. - Difesa contro le malattie delle piante – denuncia obbligatoria.	Pag. 15
Art. 27. - Divieto per la vendita di piante e sementi.	Pag. 16
Art. 28. - Cartelli per esche avvelenate.	Pag. 16
Art. 29. - Trattamenti antiparassitari in prossimità di abitazioni e fondi confinanti.	Pag. 16
Art. 30. - Lotta alla nottua e alla piralide.	Pag. 17
Art. 31. - Nidiate di uccelli.	Pag. 17

CAPO VI

MALATTIE DEL BESTIAME

Art. 32. - Obbligo di denuncia.	Pag. 17
Art. 33. - Isolamento per malattie contagiose.	Pag. 17
Art. 34. - Seppellimento di animali morti per malattie infettive.	Pag. 18
Art. 35. - Igiene degli animali nelle stalle.	Pag. 18
Art. 36. - Trattamento degli animali.	Pag. 18

CAPO VII

RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

Art. 37. - Colture agrarie – Limitazioni.	Pag. 18
Art. 38. - Accensione di fuochi.	Pag. 20

CAPO VIII

PASCOLO – CACCIA – PESCA

Art. 39. - Pascolo degli animali.	Pag. 20
Art. 40. - Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati.	Pag. 20
Art. 41. - Sanzioni per pascolo abusivo.	Pag. 21
Art. 42. - Attraversamento di abitato con mandria di qualsivoglia specie.	Pag. 21
Art. 43. - Pascolo in ore notturne.	Pag. 21
Art. 44. - Pastori itineranti.	Pag. 21
Art. 45. - Furti campestri.	Pag. 21
Art. 46. - Passaggio nei fondi altrui.	Pag. 22
Art. 47. - Circolazione degli animali sulle strade e tutela delle stesse.	Pag. 22
Art. 48. - Esercizio di caccia e pesca.	Pag. 22
Art. 49. - Allevamenti apistici, norme e distanze di sicurezza.	Pag. 22
Art. 50. - Sciami d'api.	Pag. 23
Art. 51. - Materiale infetto.	Pag. 23
Art. 52. - Trattamenti antiparassitari in fioritura.	Pag. 23
Art. 53. - Denuncia degli alveari.	Pag. 23

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 54. - Entrata in vigore del regolamento.	Pag. 24
Art. 55. - Norme abrogate.	Pag. 24
Art. 56. - Norme transitorie.	Pag. 24
Art. 57. - Pubblicità del regolamento.	Pag. 24
Art. 58. - Usi e consuetudini.	Pag. 24

CAPO X

SANZIONI

Art. 59. - Accertamento delle violazioni e sanzioni.	Pag. 24
Art. 60. - Rimessa in ripristino ed esecuzione d'ufficio.	Pag. 25
Art. 61. - Omessa ottemperanza di provvedimenti del sindaco	Pag. 25

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 LIMITI DEL REGOLAMENTO

1) Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per il territorio comunale facente parte della zona rurale. Esso integra e completa le normative statali e regionali in materia.

ART. 2 OGGETTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

1) Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione che interessano in genere la cultura agraria e la vita sociale nelle campagne.

ART. 3 ORGANI PREPOSTI AL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

1) Il servizio di polizia rurale è svolto, alle dirette dipendenze del Sindaco, secondo quanto normato dal Regolamento di Polizia Municipale, dai funzionari, ufficiali e agenti di P.G., i quali nel procedere alle operazioni devono sempre osservare le vigenti norme del Codice di Procedura Penale.

CAPO II

CASE COLONICHE – ORTI UBANI

ART. 4 COSTRUZIONE DI CASE COLONICHE

1) Per la costruzione, l'ampliamento e il riattamento di case coloniche, stalle, fabbricati rurali, ecc., si applicano le norme in materia urbanistico-edilizio ed igienico sanitaria.

2) Le case coloniche e le loro attinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda anche in senso verticale e l'acqua piovana incanalata in corsi d'acqua corrente in modo da evitare danno alle strade. Solo in mancanza di corsi d'acqua lo scarico potrà avvenire sui terreni in proprietà.

ART. 5 IGIENE DELLE CASE COLONICHE

- 1) Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia , come previsto dalle norme igienico sanitarie vigenti.
- 2) I fienili, i depositi di carburante, le stalle, le concimaie debbono essere costruiti in corpi separati e mantenuti secondo le prescrizioni del Regolamento comunale di igiene. Per i depositi carburante devono essere osservate le normative di legge per la sicurezza.
- 3) E' vietato lasciare giacente la spazzatura in prossimità dell'abitazione.

ART. 6 INCAMERAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE

- 1) I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da provocare il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico, proveniente dai pozzi, cisterne, ecc.

ART. 6 BIS DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMAZIONI AGRARIE IN RELAZIONE ALL'ASSETTO DEL TERRITORIO

1) In generale, indipendentemente dall'utilizzo dei terreni, coltivati o no, le acque piovane devono essere regimate a cura dei proprietari dei fondi ovvero di coloro che hanno diritti sugli stessi a qualunque titolo, in modo tale che giungano ai collettori esterni con la minore velocità e in un tempo che sia il più lungo possibile, compatibilmente con l'efficace sgrondo delle acque, al fine di evitare problemi di erosione, dilavamento e instabilità. In base al tipo di terreno deve essere attuata un'appropriata sistemazione del terreno per lo smaltimento delle acque in eccesso, idonea a non provocare o contribuire all'insorgere di fenomeni di dissesto nel caso di eventi atmosferici.

2) Nei terreni ricadenti su aree interessate da frane attive individuate dal Piano per l'Assetto idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, o dal P.R.G.C. vigente, fermo restando quanto già previsto dalle norme tecniche di attuazione dei piani stessi, le pratiche colturali devono comunque essere coerenti con le condizioni statiche delle zone ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale.

3) A monte e all'esterno delle nicchie di distacco delle frane e delle aree a potenziale movimento di massa, vanno eseguiti fossi di guardia inerbidenti o rivestiti con legname e/o pietrame locale, opportunamente dimensionati, con la funzione di intercettare e allontanare le acque scolanti dai terreni circostanti.

4) All'interno delle aree in frana, previo eventuale modellamento della superficie, va di norma realizzata una rete di fossi come sopra, con un disegno planimetrico e altimetrico idoneo a dissipare l'energia delle acque scolanti sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati.

5) Sono proibite le piantagioni di impianto che si inoltrino entro gli alvei dei fiumi, torrenti o canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque. Sono

inoltre proibite le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per un'ampiezza di almeno 10 metri dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, con funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente, ai sensi del R.D. n. 523/1904 e Piano Assetto idrogeologico dell'Autorità di Bacino, art. 29.

ART. 7 STALLE

1) Le stalle con due o più capi adulti devono essere fornite di apposita concimaia, costruita e mantenuta secondo quanto previsto dal capo VI del T.U. delle LL. SS. 27 luglio 1934 n. 1265 e s.m.i., nonché dal Regolamento comunale d'igiene e dalla normativa statale e Regionale attinente.

ART. 8 CONCIMAIE

1) Per quanto riguarda la regolamentazione dei reflui zootecnici si rimanda a quanto normato con Leggi Regionali 26 marzo 1990, n° 13 e n° 37/96 e da eventuali altre normative vigenti.

2) Il letame dovrà essere raccolto in concimaie, con platea impermeabile, lontane da corsi d'acqua.

3) Occorrendo raccogliere il letame fuori dalla concimaia, i mucchi relativi sul nudo terreno potranno essere autorizzati, previo parere del servizio d'igiene pubblica, in aperta campagna a conveniente distanza dai corsi d'acqua ed in località che non diano luogo, per la loro posizione, a possibilità di infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo.

ART. 9 CANI A GUARDIA DI EDIFICI RURALI

1) I cani a guardia degli edifici rurali, siti in prossimità delle strade, non possono essere lasciati liberi.

2) All'ingresso dell'area annessa all'edificio rurale dovrà essere affisso apposito cartello che avvisi della presenza del cane.

ART. 10 ORTI URBANI

1) Si intende per orto urbano l'area di proprietà pubblica o privata, non di pertinenza dei fabbricati, atta alle coltura ortive.

2) La localizzazione e l'insediamento degli orti urbani è normato dal Piano Regolatore Generale. Si demanda a detto strumento di programmazione la regolamentazione e la disciplina degli interventi possibili nelle aree adibite a orto urbano.

3) Le norme del presente Regolamento, in particolare del capo III, sono estese

anche ai conduttori di orti urbani.

4) Le recinzioni degli orti, adiacenti le strade interpoderali non devono impedire il passaggio delle macchine agricole e devono essere realizzate nel rispetto dei Regolamenti Edilizi vigenti.

CAPO III

TUTELA DEL REGIME DELLE ACQUE - FOSSI E CANALI PRIVATI – DISTANZE ALBERI - - RAMI PROTESI E RADICI – SPIGOLATURE STRADE PUBBLICHE COMUNALI- PODERALI-INTERPODERALI- VICINALI E DI BONIFICA

ART. 11

TUTELA DEL REGIME DELLE ACQUE

1) Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi sui corsi d'acqua demaniali sono disciplinati dal R.D. 523/1904 (Testo Unico sulle opere idrauliche). Ai sensi del citato regio decreto è vietato apportare qualsiasi variazione od innovazione al corso delle acque pubbliche o comunque correnti su sedime demaniale senza autorizzazione del Comune, previo parere vincolante del Consorzio Irriguo S.BN F. Sono vietate le derivazioni abusive, l'impianto di alberi dentro alvei, lo sradicamento degli arbusti e degli alberi lungo le sponde, le variazioni a manufatti posti lungo il corso d'acqua e la posa di tronchi o di tubi attraverso il corso d'acqua.

2) Ai proprietari (o conduttori) del fondo e frontisti di corsi di acqua pubblici o correnti su sedime demaniale è fatto obbligo di evitare ogni alterazione della vegetazione ripariale nella fascia di 10 m dal ciglio di sponda o dal piede sterno dell'argine, salvo autorizzazione dell'autorità idraulica competente. In tale fascia è inoltre vietato bruciare, estirpare o sradicare la vegetazione ripariale presente al fine di non pregiudicare la stabilità delle sponde.

3) Fermo restando quanto previsto per le aree di pertinenza di corpi idrici di cui agli artt. 37 e 37 bis del Regolamento forestale n. 8 del 20.09.2011 e s.m.i. , qualora il normale deflusso delle acque venga impedito da cause naturali (es. da alberi inclinati, foglie, rami e detriti vari) il proprietario od il conduttore del fondo hanno l'obbligo di segnalarlo immediatamente all'amministrazione per i successivi provvedimenti di competenza.

4) Quando l'autorità competente accerti l'esecuzione di lavoro e di opere che procurino ostacoli al naturale scolo delle acque, ingiungerà l'esecuzione delle opere necessarie per assicurare in modo permanente il regolare deflusso delle acque stesse.

5) Ai sensi del R.D. 523/1904 le distanze da osservare per piantare alberi in prossimità dei confini con il demanio idrico, sono quelle di almeno 10 metri dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine dei corsi d'acqua. Sono oggetto di tutela e non si possono estirpare, le ceppaie soggette alla pratica della ceduzione ricadenti lungo corsi d'acqua pubblici fino ad una distanza di metri 4 dalle sponde od altra distanza obbligatoria prevista dalla vigente normativa regionale.

6) E' vietato condurre al pascolo bestiame di qualsiasi sorta lungo cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche. Sono inoltre vietati il pascolo e la permanenza del

bestiame sui ripari, sugli argini e le loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori, ai sensi del R.D. 523/1904, art. 96.

7) I proprietari di terreni su cui defluiscano per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine. Le acque meteoriche, di irrigazione, delle cunette stradali, di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, ecc., debbono essere regimate in modo da non procurare danni ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti.

8) In caso di previsione di maltempo o temporali improvvisi, l'interessato deve provvedere immediatamente alla rimozione delle chiuse in precedenza eventualmente predisposte al fine di favorire il libero deflusso delle acque.

9) Qualora un evento meteorico, che non rivesta carattere eccezionale riconosciuto con decreto, arrechi danni a manufatti o proprietà altrui, e le indicazioni di cui ai punti precedenti non siano state messe in atto, fermo restando quanto previsto dagli artt. 426 e 427 del Codice Penale, la responsabilità e la rifusione del danno sono a carico dei soggetti inadempienti.

10) Tali norme devono essere rispettate anche dai conduttori degli appezzamenti destinati ad orti.

ART. 12

DISTANZE, SPURGO PER FOSSI, CANALI E PIANTAMENTO DI ALBERI

1) Ai conduttori di terreni è fatto obbligo di mantenere l'efficienza e la funzionalità dei fossi costituenti la rete di scolo superficiale delle acque e dei canali laterali delle strade, purché questi non siano di uso esclusivo dei Consorzi irrigui o di altri proprietari, in modo che anche in caso del verificarsi di piena il deflusso delle acque avvenga senza pregiudizio e danno per le proprietà contermini e per le eventuali vie contigue.

Essi sono perciò tenuti:

A) a mantenere le rive dei fossi e dei canali in stato tale da impedire il franamento dei terreni e l'ingombro dei fossi;

B) a mantenere i fossi ed i canali liberi da vegetazione e sgombri da qualsiasi altro materiale che possa impedire il regolare flusso delle acque;

C) a conservare la profondità, l'ampiezza e la pendenza dei fossi ed a provvedere al ripristino delle dimensioni originali dell'alveo, nell'eventualità che queste siano state modificate;

D) a non modificare il percorso dei fossi così da provocare conseguenze negative nel libero flusso delle acque;

E) a pulire gli imbocchi intubati;

F) a mantenere i canali o i fossi a monte, che convogliano e convogliavano le acque nel canale a valle.

G) a mantenere accessibile e sgombra, da recinzioni, siepi, depositi di materiali o sacchi, una fascia adiacente il canale irriguo o di scolo, onde consentire il passaggio dei mezzi per lo spurgo e la manutenzione del canale stesso.

H) **a rimuovere, nel caso di abbattimento di alberi, rami e fronde da fossi e canali;**

2) In caso di trascuratezza o di inadempienza degli obbligati, l'Amministrazione Comunale farà eseguire i lavori necessari a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

3) I frontisti di fossi e canali utilizzati per l'irrigazione, anche non utenti sono tenuti alla loro salvaguardia e sorveglianza ed al rispetto delle norme di cui ai punti A) e C) del

comma 1 che precede.

4) Gli utenti di canali naturali o artificiali sono obbligati ad agevolare il normale deflusso delle acque e ad impedire la loro fuoriuscita nelle aree circostanti.

5) Un fosso esistente che sia stato riempito da successive arature o fresature, deve essere ripristinato dal proprietario e/o dal conduttore del fondo in adiacenza.

6) E' vietato scaricare nei fossi delle strade, acque di qualsiasi natura diverse dalle acque meteoriche, salvi i diritti acquisiti con regolare concessione od autorizzazione dell'Autorità competente, debitamente comprovati od autorizzati anche in futuro in base alla normativa vigente al momento.

7) E' fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi e canali se non in un quadro di riassetto e ricomposizione fondiaria, in funzione della salvaguardia o del miglioramento del regime delle acque meteoriche.

8) I fossi di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico devono essere spurgati almeno una volta all'anno, o quando necessario, a cura e spese dei proprietari o dei conduttori dei fondi.

9) I proprietari frontisti non utenti dovranno segnalare agli utenti e all'Amministrazione comunale gli interventi di manutenzione necessari ed, in caso d'inadempienza ed in via sostitutiva, provvedere alla loro effettuazione, fatto salvo il diritto di rivalsa.

10) Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza dal confine stesso uguale alla profondità del fosso o del canale, misurata dal bordo del fosso, canale.

11) Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali la distanza di cui sopra va misurata dal punto di inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

12) In relazione alla disciplina delle distanze dei piantamenti, si considerano alberi d'alto fusto quelli il cui fusto sorge ad altezza notevole (superiore comunque a metri 3), come noci, castagni, querce, pini, cipressi, olmi, pioppi, platani e simili. Sono invece considerati alberi di non alto fusto quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a 3 metri, si diffonde naturalmente in rami.

13) Rispetto alla disciplina delle distanze, la distinzione tra alberi di alto fusto e quelli di non alto fusto avviene considerando l'essenza della pianta, e non il modo in cui questa è oppure sarà tenuta e regolata.

14) La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo in cui fu fatta la semina o avviene la nascita.

15) Le disposizioni del presente Capo non si applicano agli alberi che nascono o si piantano nei boschi spontanei pubblici.

ART. 13

STRADE PUBBLICHE COMUNALI

1) E' fatto divieto di apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura ed alle opere d'arte connesse alle strade comunali. E' fatto divieto, altresì, di ostruire la sede delle strade comunali, in tutto od in parte, mediante accumuli di materiale di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dai regolamenti vigenti in materia di occupazione temporanea di suolo pubblico. Sono proibiti inoltre gli scavi, anche temporanei, della massicciata stradale, l'alterazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, il riempimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, salvo il permesso dell'Autorità competente.

2) E' vietato alterare i confini o insudiciare le strade pubbliche comunali, nello svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o durante le operazioni di trasferimento di macchine operatrici. E' fatto divieto di danneggiare il fondo stradale con operazioni di

strascico di materiale di qualsiasi natura ovvero di transitare con mezzi cingolati su manti stradali bituminati. Ai contravventori della presente norma, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa prevista, viene fatto obbligo anche della rimessa in pristino delle sedi viabili e delle opere connesse danneggiate. Qualora il responsabile dei danni non provvedesse alla rimessa in pristino nei modi e nei termini fissati, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione a termine di legge e del presente regolamento, addebiterà le spese al responsabile del danno.

3) Fermi restando gli obblighi per il mantenimento in efficienza delle infrastrutture posti in capo al Comune in quanto proprietario, è fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade pubbliche comunali di tenere pulito il marciapiede e la cunetta da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di recidere i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la circolazione.

4) La gestione della vegetazione lungo le strade pubbliche comunali avviene nel rispetto dell'art. 38 del Regolamento forestale 20 settembre 2011 n. 8/R che prevede la possibilità di intervenire in modo semplificato nella fascia di pertinenza, di almeno 3 metri definita dalle norme di settore (art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada), articoli 892 e 893 del Codice Civile.

5) Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi cresciuti in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

6) Negli interventi di manutenzione dei fossi stradali non si deve incidere in nessun caso il piede della scarpata sovrastante, eventualmente riducendo, ove indispensabile, la superficie della sezione del fosso medesimo.

7) I proprietari di fondi sono tenuti a regolare con periodiche ceduzioni e/o tagli di contenimento siepi, arbusti, alberi, colture orticole, floricole e simili (es. mais, girasoli ecc..) in modo tale che non comportino restringimento delle sedi viabili e producano limitazioni alla visuale ed alla sicurezza della circolazione. Fatte salve le disposizioni dell'art. 29 del Codice della Strada, il Comune può disporre i necessari interventi di manutenzione straordinaria, con l'emanazione di specifiche ordinanze indicanti la localizzazione e le tipologie di intervento necessarie alle finalità di cui sopra.

8) I proprietari di strade private che si innestano su strade pubbliche devono adottare tutti i provvedimenti necessari per evitare che le acque superficiali confluiscono sulla pubblica via con conseguente trasporto di detriti, terra, ghiaia e simili.

9) Nei casi previsti dal presente paragrafo, qualora rilevi trascuratezza od inadempienza, ferma restando la violazione accertata, l'Amministrazione provvederà direttamente o tramite terzi, con addebito dei costi conseguenti a carico degli inadempienti.

10) Tutti gli interventi in prossimità di strade devono rispettare il D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 (Il nuovo Codice della Strada artt. 16, 17 e 18) ed il D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 (Regolamento del codice della strada artt. 26 e 27) ed eventuali successive modifiche ed integrazioni

11) Nelle curve le siepi dovranno essere potate all'altezza massima prevista dal codice

della strada in modo tale da non intralciare la visuale.

ART. 13 BIS

STRADE PODERALI-INTERPODERALI-VICINALI E DI BONIFICA

1) Le strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica devono essere mantenute a cura degli utenti in buono stato di percorribilità ed efficienza, con la dovuta pendenza verso i lati, aprendo, se del caso, una cunetta od un fosso per il rapido deflusso delle acque e provvedendo a mantenere il fosso o la cunetta costantemente spurgati.

2) I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, confinanti con le strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade stesse costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza. I proprietari, i conduttori dei fondi e i frontisti sono tenuti a mantenere in piena efficienza i fossi di guardia e di scolo nonché le cunette stradali in corrispondenza degli accessi ai fondi e di tutte le altre opere di sistemazione, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni, nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulatesi.

3) E' fatto altresì obbligo ai proprietari frontisti delle strade pubbliche di recidere rami, radici e ricacci delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti di veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, alterino il manto stradale o creino pericoli per la circolazione.

4) E' proibito deporre, gettare o causare la caduta sulle strade di ogni ordine e grado soggette a transito, pietre, zolle di terra, rami o ramaglie e altri materiali. I proprietari dei fondi confinanti, i loro conduttori o chiunque ne goda a qualsiasi titolo, sono tenuti a rimuovere dalle strade, per tutto il tratto scorrente lungo la proprietà o il fondo in uso i materiali di cui sopra, come pure sono tenuti a conservare in buono stato ed in perfetta efficienza gli sbocchi degli scoli e delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette stradali, fatto salvo che l'evento sia riconducibile al transito di animali selvatici.

5) I fossi delle strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica non assoggettati a scarichi fognari devono, a cura ed a spese dei frontisti e/o dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta l'anno e, occorrendo, più volte. In caso di accertata trascuratezza od inadempienza dei proprietari o di chi per essi, l'Amministrazione comunale provvederà d'ufficio ad eseguire i lavori necessari e le relative spese verranno addebitate agli inadempienti. All'occorrenza, detti fossi e canali dovranno essere, a cura e spese dei frontisti, allargati ed approfonditi in maniera da poter contenere e lasciare liberamente defluire le acque, sia piovane sia sorgive, che in essi si riversano.

6) Per conservare e ripristinare condizioni di stabilità di versanti stradali e per la realizzazione di opere di regimazione, si dovranno adottare ove possibile, le tecniche di ingegneria naturalistica o tipologie di intervento meno invasive dal punto di vista paesaggistico-ambientale.

7) Le strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica, che servono abitazioni o proprietà fuori dal centro abitato, dovranno essere dotate, almeno su un lato, di un fosso di sezione opportuna e tale da assicurare il deflusso delle acque provenienti da terreni confinanti.

8) Qualora la pendenza dei fossi sia superiore al 10%, la sezione dovrà essere interrotta

da briglie realizzate in legno, pietre, cemento o altri materiali idonei che, rallentando la velocità dell'acqua, ne diminuiscano l'effetto erosivo e l'impatto a valle.

ART. 14

NORMA GENERALE DELLE DISTANZE DEI PIANTAMENTI DAI CONFINI

1) Salvo quanto previsto dai successivi articoli 15 e 16, nonché quanto previsto dal D. Lgs 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i. (il nuovo Codice della Strada Artt. 16,17 e 18) ed il D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 e s.m.i. (Regolamento del Codice della Strada artt. 26 e 27) ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, il piantamento di alberi di alto fusto deve avvenire a distanza non inferiore a metri 15 dai confini della proprietà indipendentemente dalla destinazione attuale o futura delle aree limitrofe, ovvero dal tipo di coltivazione praticata nelle medesime; Metri 3 per alberi di non altro fusto e metri 1,5 per le siepi, fatti salvi accordi scritti diversi fra le parti e la maggiore tutela per strade e canali.

2) Relativamente alla disciplina delle distanze, la nascita spontanea degli alberi è equiparata al piantamento e quindi soggiace alle stesse norme.

ART. 15

DISTANZE DEI PIANTAMENTI DAI CONFINI – ECCEZIONI

1) La distanza di cui al precedente art. 14 può essere ridotta a mt. 3 per il piantamento di vivai di piante di alto fusto, da estirparsi entro il compimento del terzo anno dalla data di messa a dimora.

2) Il piantamento di alberi da alto fusto può altresì avvenire alla distanza minima di mt. 5 dai confini con le sponde dei principali canali comunali. Nel caso il fosso o la roggia o altri corsi d'acqua costituiscano il confine della proprietà, valgono le distanze dei piantamenti dal confine della proprietà.

3) In alternativa il proprietario può procedere all'impianto a distanza inferiore a metri 5, ma non inferiore a metri 2, osservando una distanza minima sulla fila tra alberi o arbusti di metri 6, onde rendere agevole l'esercizio dei lavori di spurgo ed il transito dei mezzi ad esso deputati. Tale norma non trova applicazione nel caso in cui il fosso, la roggia o altro corso d'acqua costituisca confine della proprietà.

4) Qualora il piantamento riguardi alberi da alto fusto ornamentali in parchi, giardini e cortili, siano essi privati o pubblici, la distanza dai confini non deve essere inferiore a mt. 3.

5) Le essenze ornamentali da alto fusto piantate su marciapiedi, banchine o simili opere di pertinenza delle strade, dovranno distare almeno mt. 3 dai confini con le limitrofe proprietà private.

ART. 16

DISTANZE DEI PIANTAMENTI DA FABBRICATI E DA STRADE D'USO PUBBLICO

1) Fermo restando l'obbligo di osservare le distanze minime dai confini stabilite dagli art. 12 e 14, il piantamento di alberi di alto fusto deve avvenire a distanza non inferiore a mt. 25 dai fabbricati preesistenti di qualsiasi genere, di proprietà di terzi; a distanze non inferiori a mt. 20 dai confini con le strade statali, provinciali, comunali e a distanze non inferiori a mt. 5 dal più vicino margine delle strade vicinali.

Nelle strade interpoderali è necessario garantire il passaggio dei mezzi agricoli moderni (almeno 5 mt. totali).

2) E' facoltà degli Enti proprietari delle strade predette fare eseguire lateralmente alle medesime, il piantamento di alberi ornamentali a distanze inferiori a mt. 20. A tale riguardo, per le strade vicinali i poteri dell'Ente proprietario sono esercitati dal Comune.

3) Tutti gli interventi in prossimità di strade devono rispettare il D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i. (il nuovo Codice della Strada artt 16,17 e 18) ed il D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 e s.m.i. (Regolamento del Codice della Strada artt. 26 e 27) ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Obbligatoriamente occorre procedere all'arretramento, anche per le recinzioni, dalle siepi e dagli alberi di non alto fusto, che devono essere poste ad almeno mt. 1,5, dalle strade vicinali, interpoderali e comunali.

ART. 17

TERMINI PER L'ABBATTIMENTO DELLE PIANTE D'ALTO FUSTO

1) I pioppi ibridi sono considerati maturi se, misurati all'altezza di cm. 130 da terra, risultano con circonferenza superiore a cm. 140: raggiunta tale grandezza, dovranno essere abbattuti.

2) Non è invece previsto alcun termine per l'abbattimento degli altri alberi d'alto fusto, indipendentemente dalla data del piantamento e dalla loro distanza rispetto ai confini.

3) Tuttavia, qualora venissero abbattuti per qualsiasi ragione, detti alberi non potranno essere sostituiti se non osservando le distanze previste dalle norme vigenti.

ART. 18

ACCORDI TRA CONFINANTI IN DEROGA ALLA DISCIPLINA DEI PIANTAMENTI

1) Ai conduttori dei fondi confinanti è data facoltà di stabilire di comune accordo, per l'abbattimento dei pioppi, termini diversi da quelli indicati al precedente art. 16.

2) E' altresì facoltà dei conduttori confinanti stabilire di comune accordo, distanze dei piantamenti diverse da quelle previste dai precedenti artt. 12 e 14, fatte comunque salve le distanze stabilite dalle presenti norme rispetto alle strade pubbliche e vicinali, nonché rispetto ai corsi d'acqua, quando la manutenzione non è a carico del Consorzio Irriguo S.BN.F. e salvo eventuali diverse disposizioni contenute nel Regolamento edilizio, negli strumenti urbanistici, in leggi o regolamenti.

3) Gli accordi di cui al presente articolo devono essere stipulati con il consenso scritto, dei proprietari dei fondi interessati.

ART. 19

FORME DEGLI ACCORDI TRA CONFINANTI

1) L'accordo di cui ai precedenti artt. 17 e 18 deve essere espresso in forma scritta e deve essere mantenuto anche in caso di vendita.

2) ABROGATO.

3) ABROGATO.

ART. 20
RECISIONI DI RAMI PROTESI E RADICI

1) I proprietari dei fondi sono obbligati a tenere regulate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, impedendo la libera visuale.

2) Tutti gli interventi in prossimità di strade devono rispettare Il D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 (Il nuovo Codice della Strada artt. 16, 17 e 18) ed il D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 (Regolamento del codice della strada artt. 26 e 27) ed eventuali successive modifiche ed integrazioni

Nelle curve le siepi dovranno essere potate all'altezza massima prevista dal codice della strada in modo tale da non intralciare la visuale.

ART. 21
ARATURA DEI TERRENI

1) I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico, non possono mai arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna o cavezzaglia per volgere l'aratro, le bestie o qualsiasi altro mezzo agricolo senza danno alle strade, alle siepi ed ai fossi.

2) L'aratura parallela alla strada non può essere effettuata a distanza inferiore al metro.

ART. 22
SPIGOLATURE

1) Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi di altri anche se spogliati interamente del raccolto.

2) Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli organi di controllo.

ART. 23
CANALI ED ALTRE OPERE CONSORTILI

1) Per la manutenzione dei canali ed delle altre opere consortili destinati all'irrigazione ed allo scolo delle acque, si applicano, le norme in materia del Regolamento del Consorzio Irriguo S. BN. F..

2) ABROGATO.

CAPO IV

VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI AGRICOLI

ART. 24
COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI

1) I produttori agricoli che intendono esercitare il commercio al dettaglio dei loro prodotti fuori dai rispettivi fondi, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni vigenti in materia sia a livello igienico – sanitario che amministrativo.

ART. 25
PRODUZIONE E VENDITA DEL LATTE

1) La produzione e la vendita del latte per l'alimentazione umana, anche tramite distributori automatici posti su aree private o pubbliche, devono avvenire nell'osservanza delle disposizioni vigenti sia a livello igienico sanitario che amministrativo.

ABROGATO

CAPO V

**MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI
DELL'AGRICOLTURA**

ART. 26
DIFESA CONTRO LE MALATTIE DELLE PIANTE
DENUNCIA OBBLIGATORIA

1) Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante viene stabilito quanto segue:

a) nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti, o altri animali nocivi all'agricoltura, il Sindaco, d'intesa con i competenti uffici del Settore decentrato per l'agricoltura e con l'Osservatorio per le malattie delle piante (O.M.P.) competente per il territorio, impartisce di volta in volta disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti, in conformità alla Legge 18/06/1931, n° 987, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e successive modificazioni;

b) salvo le disposizioni dettate dalla predetta legge 18 giugno 1931, n. 987, e quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati all'azienda, di denunciare al Sindaco, al competente Settore provinciale per l'agricoltura o all'Osservatorio per le malattie delle piante (O.M.P.), la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati;

c) verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari ed altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infezione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio

per la malattie delle piante (O.M.P.) competente per il territorio.

ART. 27

DIVIETO PER LA VENDITA DI PIANTE E SEMENTI

1) E' vietato il commercio ambulante di piante, parti di piante e di sementi destinati alla coltivazione senza le necessarie autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti.

2) E' vietato trasportare piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificato d'immunità rilasciato dall'Osservatorio delle malattie delle piante (O.M.P.) competente.

ART. 28

CARTELLI PER ESCHE AVVELENATE

1) E' fatto obbligo per chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso al Sindaco e di sistemare e mantenere, lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile la scritta "presenza di esche avvelenate" o simile. Tali tabelle dovranno essere visibili dal perimetro del fondo.

ART. 29

TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI IN PROSSIMITA' DI ABITAZIONI E FONDI CONFINANTI

1) I trattamenti antiparassitari devono essere eseguiti solamente quando le condizioni meteorologiche garantiscono che il prodotto permanga nella sola area da trattare.

2) Sono vietati i trattamenti con prodotti antiparassitari e di diserbo quando possono recare danno a persone, animali e cose.

3) Nel caso del trattamento con prodotti antiparassitari (insetticidi, anticrittogamici, diserbanti, ecc.) si devono adottare tutte le precauzioni atte ad evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche e private, strade e colture attigue.

4) Qualora, nonostante le cautele adattate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci sulla proprietà o culture altrui, l'utilizzatore deve avvertire immediatamente il confinante, comunicandogli il tipo di prodotto utilizzato, il tempo di inagibilità ed il tempo di carenza del prodotto.

5) Nei pressi del centro abitato l'uso dei prodotti antiparassitari deve avvenire nei giorni privi di vento e lontano dagli orari dei pasti.

6) Nei fondi che si trovano lontano dal centro abitato (in aperta campagna) l'uso dei prodotti antiparassitari deve avvenire in modo che il getto del mezzo meccanico non raggiunga persone, messi o beni transitanti lungo le strade. Qualora se ne ravvisi il rischio il trattamento deve essere temporaneamente interrotto.

7) La preparazione di miscele antiparassitarie è vietata in prossimità di corsi d'acqua, fontane, sorgenti, vie e piazze pubbliche. Nei pressi di tali luoghi è vietato anche il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti antiparassitari, nonché lo scarico delle relative acque.

8) Le confezioni vuote che hanno contenuto presidi sanitari di qualunque classe tossicologica devono essere conferiti a ditte abilitate alla raccolta ed al trasporto di rifiuti speciali o smaltiti presso impianti autorizzati.

ART. 30
LOTTA ALLA NOTTUA E ALLA PIRALIDE ED ALTRI PARASSITI

1) Al fine di evitare la propagazione della nottua e della piralide del granoturco, i tutoli ed i materiali residui del mais, ove non siano già stati raccolti od utilizzati, dovranno essere distrutti entro il 15 aprile di ogni anno.

2) I conduttori/proprietari di fondi agricoli che notino la presenza di parassiti animali o vegetali delle piante sono tenuti ad avvisare tempestivamente i servizi comunali e sanitari.

ART. 31
NIDIALE DI UCCELLI

E' vietato distruggere le nidiate di uccelli. E' parimenti vietato attirare uccelli in nidi artificiali per appropriarsene.

CAPO VI
MALATTIE DEL BESTIAME

ART. 32
OBBLIGO DI DENUNCIA

1) I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Sindaco qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'art. 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria 8 febbraio 1954, n. 320 e nella circolare n. 55 in data 5 giugno 1954 dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità.

I veterinari, i proprietari o i detentori a qualunque titolo, di animali da reddito o da allevamento, debbono denunciare immediatamente all'autorità sanitaria la morte improvvisa di animali

ART. 33
ISOLAMENTO PER MALATTIE CONTAGIOSE

1) Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui fu fatta denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente lo spostamento e la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

2) I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente autorità.

ART. 34
SEPPELLIMENTO DI ANIMALI MORTI PER MALATTIE INFETTIVE

1) E' fatto divieto di seppellire animali da reddito o da allevamento morti per qualunque causa.

2) E' consentito il sotterramento di animali da compagnia di proprietà in terreni di privati quando sia escluso ogni pericolo di diffusione di malattia infettiva trasmissibile all'uomo o agli animali.

ART. 35
IGIENE DEGLI ANIMALI NELLE STALLE

1) Gli animali da allevamento e da compagnia devono essere detenuti in buone condizioni igienico sanitarie e di benessere; i locali di detenzione devono essere adeguati per dimensione, illuminazione e aerazione nel pieno rispetto della normativa statale e regionale.

2) I cani devono essere censiti e tatuati; se tenuti legati la catena deve essere scorrevole e lunga almeno 5 metri; eventuale recinto deve rispettare la normativa statale e regionale.

3) Gli animali devono essere adeguatamente alimentati e avere sempre acqua a disposizione.

ART. 36
TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI

1) E' vietato, secondo il disposto dell'art. 727 del Codice Penale, sottoporre gli animali a maltrattamenti o costringendoli a fatiche eccessive.

2) Gli animali trasportati sui veicoli devono essere tenuti in piedi, ed è perciò vietato legare loro le zampe, ovvero disporli con la testa penzoloni o comunque in condizioni e posizioni tali da recare loro sofferenza.

3) E' vietato tenere animali in luoghi malsani o inadatti, ed alimentarli insufficientemente.

4) Nei fondi agricoli e negli orti urbani non è consentito tenere animali incustoditi

CAPO VII

**RISPETTO DELLA SICUREZZA
E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI**

**COLTURE AGRARIE - MANUTENZIONE DEI PRATI, DEGLI INCOLTI, DELLE AREE
PRIVATE, DEI TERRENI NON EDIFICATI E DEI BOSCHI**

ART. 37

1) Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca danno, pericolo o disturbo per i vicini e/o per la comunità, e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture.

2) Quando si renda necessario per tutelare la quiete, la sicurezza o la salute pubblica, il Sindaco adotta i provvedimenti necessari per imporre modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture.

3) I proprietari, ovvero gli aventi diritto, devono conservare i terreni incolti liberi da rifiuti ed effettuare gli interventi gestionali e colturali necessari per non arrecare danni a persone e fondi limitrofi ed utilizzare i necessari accorgimenti per evitare e prevenire emergenze sanitarie, di igiene pubblica e dispersione nell'ambiente di sementi infestanti.

4) I proprietari, ovvero gli aventi diritto, devono conservare i terreni incolti liberi da rifiuti ed effettuare gli interventi gestionali e colturali necessari per non arrecare danni a persone e fondi limitrofi ed utilizzare i necessari accorgimenti per evitare e prevenire emergenze sanitarie, di igiene pubblica e dispersione nell'ambiente di sementi infestanti.

5) Nel caso di inosservanza delle norme di cui al comma 4 del presente articolo, il Comune intima, con propria ordinanza, l'effettuazione degli interventi ritenuti indispensabili sui terreni agricoli incolti e provvede, in caso di inottemperanza, all'esecuzione d'ufficio degli stessi, addebitandone i costi al trasgressore.

6) I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato ed i terreni non edificati devono essere tenuti puliti; le manutenzioni ed il corretto stato di efficienza devono essere eseguiti con diligenza da parte dei rispettivi proprietari o conduttori.

7) I terreni devono essere conservati costantemente puliti evitando il vegetare di rovi ed erbe infestanti, provvedendo alla sfalcatura e all'asportazione dei residui vegetali da parte dei proprietari di terreni circostanti agli abitati (entro 50 metri) e di terreni in cui la coltura agraria risulti abbandonata.

8) E' fatto altresì obbligo di rimozione dei fondi di tronchi, rami, ramaglie e di ogni altro residuo simile derivante da lavorazioni o da naturale dinamica vegetativa. Tali obblighi, fatto salvo quanto previsto per i boschi all'art. 19 della legge regionale 4 del 10.2.2009 "Gestione e promozione economica delle foreste", potranno essere fatti valere per motivi generali di sicurezza tramite ordinanza sindacale.

9) Qualora il proprietario/conduttore non provvedesse nei modi e nei termini fissati dalla predetta ordinanza, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione a termine di regolamento, addebiterà le spese al proprietario.

10) Ai fini della prevenzione di incendi boschivi i proprietari di aree boscate e agricole (anche se non coltivate) hanno l'obbligo di effettuare, almeno una volta all'anno, interventi di pulizia dei medesimi. In caso di inadempienza da parte dei proprietari, il Comune può programmare interventi sostitutivi, recuperando dagli inadempienti i costi sostenuti.

11) I terreni liberi non possono essere impiegati per luogo di scarico di immondizie, di materiali di rifiuto d'origine umana ed animale, di materiale putrescibile di qualunque origine, di residui industriali.

12) Qualora questi scarichi abusivi siano già costituiti, l'autore della violazione è tenuto alla rimozione, al recupero allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, eventualmente in solido con il proprietario, a seguito di accertamenti dei soggetti preposti al controllo; tali adempimenti sono disposti con ordinanza sindacale che stabilisce, tra l'altro, il termine entro cui provvedere, pena l'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e il recupero delle somme anticipate; è fatta salva, in ogni caso,

l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dall'art. 255 del D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 (norme in materia ambientale).

13) Per le modalità di gestione e salvaguardia del bosco si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia forestale e di tutela paesaggistica;

14) E' fatto divieto di asportare legna, anche se abbandonata, salvo autorizzazione del proprietario ovvero del Sindaco per la proprietà pubblica, nel rispetto delle vigenti regolamentazioni in materia.

ART. 38 ACCENSIONE DI FUOCHI

1) Fatte salve le limitazioni vigenti in materia, nel bruciare erba, stoppie e simili, particolarmente in vicinanza di altre proprietà private o di vie pubbliche, dovranno usarsi precauzioni necessarie ad evitare pericoli, danni o disturbi, ai sensi della L. R. 10/11/1992, n. 32, artt. 9 e 10, L.R. 9.6.1994 n. 16 nonché dell'art. 59 del T.U.L.P.S. (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)

CAPO VIII

PASCOLO - CACCIA - PESCA

ART. 39 PASCOLO DEGLI ANIMALI

1) Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito dal personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi vicini o molestia ai passanti.

ART. 40 PASCOLO LUNGO LE STRADE PUBBLICHE E PRIVATE ED IN FONDI PRIVATI

1) Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, occorre il preventivo permesso del Comune ed il previo pagamento delle somme che saranno all'uopo richieste dal competente ufficio, secondo le tariffe deliberate dal Consiglio Comunale.

2) Per il pascolo del bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati occorre avere il preventivo consenso scritto del proprietario.

3) E' proibito lasciare sciolti ai pascoli tori e scrofe, o comunque animali che abbiano l'istinto di cozzare, calciare o mordere, se il luogo non sia chiuso da ogni parte mediante muro o forte siepe, e se gli ingressi non siano sbarrati in modo da rendere impossibile al bestiame di uscirne.

ART. 41 SANZIONI PER PASCOLO ABUSIVO

1) Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843 comma 2° e 3° e 925 del Codice civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, verrà perseguito ai sensi di legge.

2) In mancanza di permessi/autorizzazioni (da parte di privati) le forze dell'ordine potranno fare spostare su apposita area comunale il bestiame fino a quanto il Servizio Sanitario Locale avrà effettuato tutti gli accertamenti previsti dalle norme vigenti.

3) Il sequestro viene eseguito con le modalità di cui al C.P.P. trattandosi di sequestro penale, ovvero L. di cui al DPR 22/07/1992 n. 571 trattandosi di sequestro amministrativo.

ART. 42

ATTRAVERSAMENTO DI ABITATO CON MANDRIA DI QUALSIVOGLIA SPECIE

1) Ferme restando le norme del Codice della strada in materia di transito di greggi e armenti e di conduzione di animali, nel percorrere le strade dell'abitato i conduttori di mandrie di bestiame di qualunque specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare molestie o timori sul pubblico o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque non occupare spazio superiore ad un terzo della carreggiata.

2) Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

ART. 43

PASCOLO IN ORE NOTTURNE

1) Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.

ART. 44

PASTORI ITINERANTI

1) I pastori, i margari ed i caprai itineranti con greggi o armenti, devono denunciare agli uffici comunali competenti, nei tempi previsti dalle normative vigenti e comunque almeno due giorni prima, il fondo presso cui hanno fissato la loro dimora, i terreni che hanno preso in godimento per il pascolo, il personale che hanno alle loro dipendenze, nonché l'entità e la composizione della mandria e del gregge condotti.

2) Qualsiasi mutamento deve essere comunicato almeno due giorni prima agli uffici comunali competenti.

ART. 45

FURTI CAMPESTRI

1) Gli agenti di polizia, quando sorprendono in campagna persone che abbiano con sé strumenti agricoli, animali, legna, frutta, cereali ed altri prodotti agricoli dei quali non siano in grado di spiegare il possesso, daranno corso alle azioni previste dal Codice di Procedura Penale informandone l'Autorità Giudiziaria nei modi di legge.

ART. 46
PASSAGGIO NEI FONDI ALTRUI

1) Il passaggio attraverso i fondi rurali altrui è normato dall'art. 637 del Codice Penale, dagli artt. 842, 843 e 924 del Codice Civile, dall' art. 17 legge 27/12/1982 n. 32. Il diritto di passaggio nei fondi altrui, specie se praticato con bestiame ovvero se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a limitare quanto più possibile i danni che possono derivarne ai fondi stessi.

2) I possessori di pollame e volatili di ogni genere, conigli ovvero altri animali da cortile sono tenuti ad impedire l'introduzione degli stessi nei fondi altrui.

3) E' vietato l'ingresso e il passaggio nei fondi altrui con cavalli e mezzi di locomozione. Con questi mezzi possono percorrersi esclusivamente le strade pubbliche o vicinali esistenti.

ART. 47
CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI SULLE STRADE
E TUTELA DELLE STESSE

1) La circolazione sulle strade degli animali, nonché degli armenti o delle greggi, è disciplinata dagli artt. 183 e 184 del Codice della Strada, approvato con D.Leg. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dal D.leg. 10 settembre 1993, n. 360 e relativo Regolamento d'attuazione, approvato con D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495, e modificato con D.P.R. 16 novembre 1996, n. 610.

2) Senza autorizzazione dei rispettivi Enti proprietari è vietato fare opere, depositi e ingombri a carattere temporaneo sul suolo appartenente alle strade pubbliche, nonché sulle strade vicinali e consorziali d'uso pubblico in modo da pregiudicare la libera transitabilità o da alterarne le dimensioni, la forma e l'uso. Per le strade vicinali i poteri dell'Ente proprietario a tali fini sono esercitati dal Comune.

3) ABROGATO

ART. 48
ESERCIZIO DI CACCIA E PESCA

1) L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali (Legge Regionale n. 157/92, n.° 70/96, art. 842 Cod. Civ.)

2) Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.

3) Per la caccia valgono, oltre le norme emanate con leggi e regolamenti regionali, le disposizioni stabilite dall'Amministrazione provinciale.

ART. 49
ALLEVAMENTI APISTICI, NORME E DISTANZE DI SICUREZZA

1) Gli apiari dovranno essere collocati:

a) a meno di 5 metri dalle strade di pubblico transito, anche se queste sono private;

b) a non meno di 3 metri dai confini dell'altrui proprietà, elevabile fino ad un minimo di 20 metri nel caso in cui il confine corrisponda ad un muro di abitazione.

2) In qualsiasi caso la distanza da muri di abitazioni non dovrà essere inferiore a metri 20.

3) E' fatto obbligo di posizionare gli alveari con le entrate in direzione opposta alle abitazioni.

4) In caso di accordo anche verbale tra le parti interessate, le distanze succitate potranno essere modificate ma sempre in maniera tale da non provocare danni ad altre persone.

ART. 50 SCIAMI DI API

1) Il proprietario di sciami di api ha diritto di inseguirli sul fondo altrui, ma dovrà indennizzare il danno cagionato, se non li ha inseguiti entro 2 giorni o ha cessato durante 2 giorni di inseguirli, può prenderli e ritenerli il proprietario del fondo.

ART. 51 MATERIALE INFETTO

1) E' proibito esporre o lasciare alla portata delle api il miele, i favi e tutto il materiale apistico infetto o sospetto di malattia.

2) E' altresì proibito abbandonare, alienare, rimuovere o comunque occultare alveari, attrezzi, miele e cera di apiari infetti o sospetti di malattia ed abbandonare alveari o apiari anche non infetti alla noncuranza.

3) In caso di abbandono di materiale apistico o di apiari, qualora il proprietario degli stessi non sia individuabile dalle autorità sanitarie, l'onere della rimozione e dello smaltimento degli stessi compete al proprietario del fondo.

ART. 52 TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI IN FIORITURA

1) Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, i trattamenti antiparassitari sulle colture agrarie con fitofarmaci tossici alle api stesse, dovranno essere vietati durante il periodo di fioritura delle piante.

2) Tali trattamenti dovranno, in ogni caso, essere effettuati nel rispetto della normativa vigente.

ART. 53 DENUNCIA DEGLI ALVEARI

1) I proprietari di alveari dovranno provvedere alla denuncia annuale alla Provincia di Torino del possesso degli alveari a norma dell'art. 12, comma 3, della legge n° 20 del 3/08/1998.

2) Dovranno in ogni caso essere rispettate le normative vigenti in materia.

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 54
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1) Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo di controllo regionale e la sua ripubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

ART. 55
NORME ABROGATE

1) Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.

In particolare viene abrogata la tabella riportante le sanzioni del presente Regolamento inserita nel Regolamento delle Procedure Sanzionatorie Amministrative di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n° 25 dell'8/04/2005.

ART. 56
NORME TRANSITORIE

ABROGATO

ART. 57
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1) Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'ente e inviato alle associazioni di categoria.

ART. 58
USI E CONSUETUDINI

1) Per quanto non previsto dalle leggi e disposizioni vigenti e non contemplato dal presente Regolamento si applicano gli usi e consuetudini locali.

CAPO X

SANZIONI

ART. 59
ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI

1) Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli

ufficiali ed agenti di Polizia Municipale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

2) Le trasgressioni al presente Regolamento, ove non diversamente punite dal Codice Penale o da Leggi o Regolamenti speciali, saranno accertate e punite a norma della legge 689 del 24.11.1981 e s.m.i..

3) ai sensi dell' art. 4 della L.R. 22 del 4 novembre 2016 "Norme in materia di manutenzione del territorio" alle violazioni di cui agli artt. 6 bis, 11, 12, artt. 13, 13 bis e 37 si applica la sanzione amministrativa da Euro 150.00 ad euro 1.500 ferme restando le sanzioni previste dalla normativa statale vigente in materia obblabile entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione con la somma di € 300.00.

4) ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. alle violazioni al presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 obblabile entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione con la somma di € 100,00.

In caso di reiterazione si applica l'art. 8 bis della legge 24/11/1981 n°689 e s.m.i.

ART 60 RIMESSA IN RIPRISTINO ED ESECUZIONE D'UFFICIO

1) Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio, quando ricorrono gli estremi di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, art. 54.

ART. 61 OMESSA OTTEMPERANZA DI PROVVEDIMENTI DEL SINDACO

1) Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco, salvo i casi previsti dall'art. 650 del Codice Penale o da altre Leggi o Regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa secondo gli importi di cui all'art. 59.

2) Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla Legge e dal presente Regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o dell'autorizzazione nei casi seguenti:

a) per recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;

b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto inflazionario;

c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

3) La sospensione può avere una durata massima di gg. 30. Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto dal trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

ART. 62 SEQUESTRO E CUSTODIA DI COSE

1) I funzionari e gli agenti, all'atto di accertare l'infrazione, possono procedere al

sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

2) Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

3) Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso ogni altro depositario.

4) Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

L'allegato A riferito alle normative è abrogato.

